

Il Centro «Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” (CRSFA)» è tenuto a comunicare a questo Ministero l’indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell’istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi ventiquattro dalla data di ispezione effettuata in data 27 aprile 2018.

2. Il Centro «Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” (CRSFA)», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2018

Il direttore generale: GATTO

18A04191

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 aprile 2018.

Modalità e criteri di concessione del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», di seguito «Legge di bilancio 2018» e, in particolare, l’art. 1, comma 89, che istituisce un credito d’imposta per le piccole e medie imprese che, successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge, iniziano una

procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione;

Visto l’art. 1, comma 91, della legge di bilancio 2018, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 89 a 92, con particolare riguardo all’individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 90;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’art. 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per le spese di consulenza;

Vista la definizione di Piccole e medie imprese (PMI) contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare art. 1, comma 1, lettera w-ter), art. 1, comma 5-octies, lettera a) e art. 1, comma 1, lettera w-bis.7);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare l’art. 52 che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito «TUIR») e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l’imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», ed in particolare l’art. 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto il comma 90 del citato art. 1 della legge di bilancio 2018, in base al quale al credito d’imposta ivi previsto non si applicano i limiti di cui all’art. 1, com-



ma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni procedurali necessarie alla concessione del credito d'imposta che garantiscano, tra l'altro, il rispetto del limite di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, commi da 89 a 92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce le modalità e i criteri di riconoscimento del credito d'imposta alle PMI per costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati all'ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «legge di bilancio 2018»: la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

b) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) «TUIR»: il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni e integrazioni;

d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

e) «PMI»: piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

f) «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato come definito dall'art. 1, comma 1, lettera w-ter) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni relativo alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

g) «sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. MTF)»: un sistema multilaterale di negoziazione così come definito dall'art. 1, comma 5-octies, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni relativo alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

h) «gestore del mercato»: un gestore del mercato così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera w-bis.7) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni relativo alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto le PMI che:

a) sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 6;

b) operano nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;

c) sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;

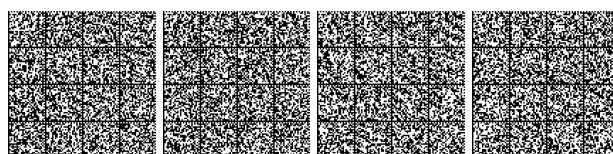
d) presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018;

e) ottengono l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020;

f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;

g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

h) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di esenzione.



Art. 4.

Attività e costi ammissibili

1. Sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

a) attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;

b) attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;

c) attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;

d) attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della *due diligence* finanziaria;

e) attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell'art. 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;

f) attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la *due diligence* legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;

g) attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'*investment case*, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo e prestate, ai sensi dell'art. 18 del regolamento di esenzione, da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell'operazione di quotazione.

3. Sono escluse le spese di cui al precedente comma relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

4. L'effettività del sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi ai sensi del presente decreto deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Art. 5.

Agevolazione concedibile

1. Il credito d'imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50 per cento dei costi complessivamente sostenuti per le attività di cui all'art. 4 a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

Art. 6.

Procedura di concessione del credito d'imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti di cui all'art. 3 inoltrano, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo, un'apposita istanza formulata secondo lo schema allegato al presente decreto (allegato A).

2. L'istanza di cui al comma 1 contiene:

a) gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;

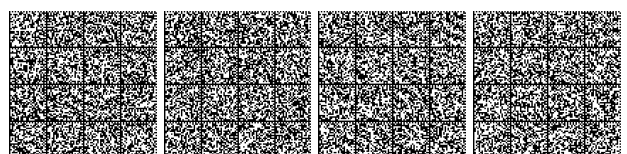
b) l'ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l'ammissione alla quotazione, nonché l'attestazione di cui all'art. 4, comma 4;

c) la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;

d) l'ammontare del credito d'imposta richiesto;

e) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze di cui al comma 1, la direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta dal presente decreto, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la



percentuale massima del credito d'imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante.

Art. 7.

Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società ai sensi dell'art. 6, comma 3, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo disponibile, pena lo scarto del modello F24. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, la direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società ai sensi dell'art. 6, comma 3, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle società beneficiarie del credito, specificando l'importo spettante a ciascuna di esse.

2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data della comunicazione di cui all'art. 6, comma 3 e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

4. Al credito d'imposta di cui al presente decreto non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni.

5. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 8.

Cause di revoca e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito

1. L'Agenzia delle entrate trasmette alla direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, con modalità telematiche e secondo termi-

ni definiti d'intesa, l'elenco delle società che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica alla direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, che prelieva verifiche per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

3. Il credito d'imposta è revocato dal Ministero nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dal presente decreto o la non veridicità degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 6. In tal caso il Ministero provvede al recupero dell'importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa.

4. Agli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, provvede il Ministero ai sensi degli articoli 8 e 9 del predetto regolamento.

Art. 9.

Oneri informativi e pubblicità

1. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato B è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese derivanti dal presente provvedimento.

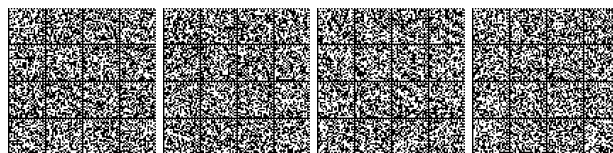
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 23 aprile 2018

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
CALENDA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg. n. prev. n. 447



Il Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese

MODULO DI DOMANDA DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, COMMA 89 E SEGUENTI

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Denominazione:

.....

Natura giuridica:

.....

C.F.:

.....

Posta elettronica certificata:

.....

2. SEDE LEGALE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Comune di: prov.:

CAP

via e n. civ.:

Tel.:

3. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA

Cognome:

.....

Nome:

.....

Sesso: M[]/F[] Data di nascita:....../....../.... Provincia:

.....

Comune (o Stato estero) di nascita:

.....

C.F. firmatario: in qualità di¹

.....

4. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome:.....

.....

Nome:

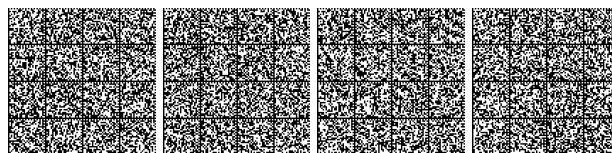
.....

Tel.: Cellulare: Mail:

.....

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

¹ Indicare l'ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc. In caso di procuratore, allegare la procura.



Il sottoscritto, in qualità di²..... del soggetto
richiedente,

DICHIARA

che l'impresa rientra tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 3 del presente decreto ministeriale, in particolare:

- è consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- è informata, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese;
- è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali;
- non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- è in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non si trova in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di esenzione;
- non è destinataria di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo 80;

CHIEDE

la concessione dei benefici sotto forma di credito d'imposta, per un importo pari a €
....., avendo ottenuto il conseguimento della quotazione in un mercato regolamentato / sistema multilaterale di negoziazione, in relazione a spese di consulenza del costo complessivo di €

ALLEGA

- a) gli elementi identificativi della propria dimensione di PMI (addetti, fatturato, capitale investito, eventuali imprese collegate/associate);
- b) l'attestazione di cui all'articolo 4, comma 4 del presente decreto;
- c) la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- e) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 .
- f) procura del sottoscrittore della presente domanda³.

FIRMA DIGITALE

² Indicare l'ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc. In caso di procuratore, allegare la procura.

³ Nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale.



ALLEGATO B

Elenco degli oneri informativi previsti
dal presente decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze

ONERI INTRODOTTI*

1) Domanda di agevolazione			
Riferimento normativo interno		Art. 6 del presente decreto	
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐☒☐☐

Che cosa cambia per i beneficiari

Le PMI, per accedere al credito d'imposta, inoltrano, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (dgpipmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo, un'apposita istanza formulata secondo lo schema allegato al presente decreto.

L'istanza contiene:

- a) gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;
- b) l'ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l'ammissione alla quotazione, nonché l'attestazione di cui all'articolo 4, comma 4;
- c) la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- d) l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
- e) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

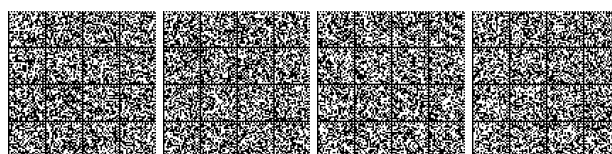
2) Dichiarazione dei redditi			
Riferimento normativo interno		Art. 7 del presente decreto	
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☒☐☐☐

Che cosa cambia per l'impresa

Il credito d'imposta di cui al presente decreto è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3 e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

* Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti" bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.



DECRETO 9 maggio 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Giomini società cooperativa», in Campi Bisenzio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2018 n. 69, con il quale la società cooperativa «Giomini società cooperativa», con sede in Campi Bisenzio (Firenze), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Maurizio Mancianti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 5 febbraio 2018, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Maurizio Mancianti dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Giuseppe Femia (codice fiscale FMEGPP71L27H501P), nato a Roma il 27 luglio 1971, e domiciliato in Firenze, via Maggino n. 30, in sostituzione del dott. Maurizio Mancianti, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 maggio 2018

Il Ministro: CALENDRA

18A04201

DECRETO 18 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edilidra a resp. limitata in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Edilidra a resp. limitata in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 7.923,00, si riscontra una massa debitoria di € 37.190,00 ed un patrimonio netto negativo di € 29.267,00;

Considerato che in data 28 giugno 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni, e che la situazione della cooperativa, anche sotto il profilo patrimoniale, risulta immutata, come asseverato dalla citata visura camerale;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

